

Responsabilità degli Enti

Quali sono e come vengono trattate le fattispecie di reato compiute da persone nell'esercizio di funzioni di impresa se da tali comportamenti conseguono vantaggi per l'impresa?

Giovanni Casartelli, Dottore Commercialista, Socio dello Studio Tettamanti

Con l'acronimo di 231 ci si riferisce all'insieme di norme che regolano la responsabilità amministrativa delle imprese per fatti di reato compiuti da componenti degli organi gestionali. Il nome colloquiale origina dal numero della legge — che risale al 2001 — che ha introdotto questa normativa nel nostro ordinamento.

Tali norme riguardano tutte le imprese: dalla piccola o piccolissima impresa individuale (la cosiddetta Partita IVA) alle grandi aziende, quotate o no.

Obiettivi più che condivisibili

Come la maggior parte delle leggi e delle iniziative di regolazione che nascono dalla ideazione dell'uomo la ratio di questa normativa è certamente di facile condivisione.

Il tentativo di disciplinare con regole la convivenza umana e delle aziende sul mercato fa i conti con gli attuali sistemi di controllo mediante la previsione di una sanzione per alcuni fatti che per l'ordinamento civile o penale sono ritenuti meritevoli di tutela.

Dobbiamo ricordare che in materia penale, quindi in presenza di un comportamento ritenuto di fastidio e lesivo per l'intera collettività — perché in senso lato può minare il normale svolgimento delle relazioni interpersonali o tra imprese — vi è una **responsabilità personale di chi agisce**. Questo significa che una condotta che comporti ad esempio la morte di una persona oppure un fatto di corruzione o ancora un furto determina una responsabilità esclusivamente personale in capo all'individuo ritenuto autore di quella condotta.

La responsabilità degli Enti per comportamenti commessi da propri intermediari

Molto diverso è il regime della responsabilità civile o amministrativa nel quale può accadere che un soggetto diverso dalla persona fisica, come una società o in generale una azienda, sia ritenuto responsabile e condannato a un risarcimento nei confronti di un altro soggetto.

Questo avviene ad esempio quando nell'ambito di una controversia tra due aziende una delle due venga riconosciuta responsabile di una condotta illegittima e condannata a risarcire il danno e/o a tenere una specifica condotta verso l'altra.

Nell'avvicinarsi di questi due mondi: la responsabilità penale che vede responsabile solo la persona fisica e la responsabilità civile che vede potenzialmente responsabile il soggetto diverso dalla persona fisica si trova lo spazio della "231" che riguarda e regola la cosiddetta **Responsabilità amministrativa degli Enti per fatti penali commessi da propri intermediari**.

L'obiettivo è quello di superare il limite relativo al fatto che quando un imprenditore, un dirigente o in ogni caso una figura cosiddetta apicale perché in grado di prendere o orientare decisioni rilevanti di un'azienda risulti autore di una condotta penalmente illecita — ad esempio quell'individuo ha corrotto un funzionario, oppure ha commesso fatti gravi che hanno determinato la morte di una persona, così come nei casi di varie altre fattispecie di rilevanza penale — si possa solo ottenere la condanna a una pena per questo individuo e in aggiunta l'obbligo di risarcimento alla vittima, ma sempre e solo in capo a questo individuo.

È infatti intuitivo che **il beneficio di una azione illecita del singolo possa in realtà essere a vantaggio di un Ente collettivo** (generalmente un'azienda) nei confronti del quale non è prevista dal diritto penale una responsabilità originaria.

Ecco allora perché sembra accettabile — forse addirittura auspicabile — prevedere che se un dirigente di un'azienda consapevolmente non adempie a precisi obblighi in materia di sicurezza del personale o commette reati contro la Pubblica Amministrazione o realizza fenomeni corruttivi al fine di far conseguire un vantaggio alla propria azienda vi sia spazio anche per una sanzione da irrogare a carico dell'azienda stessa.

Questo proprio perché **il fatto determina un profitto per l'azienda**.

Diversamente si troverebbe una sola punizione in capo al singolo e quindi sarebbe paradossalmente molto debole (o addirittura assente) il disincentivo alle aziende a tenere condotte adeguate. Questa è la filosofia della norma: certamente condivisibile.

Dalla teoria alla pratica

Dalla ratio della norma si passa alla sua concreta applicazione e questo comporta inevitabilmente delle classificazioni, ovvero l'individuazione di soglie di comportamenti ritenuti legittimi o comunque non puniti e di altri che sono considerati illegittimi e punibili.

Questo può determinare trattamenti apparentemente non giustificati ma la norma deve introdurre un criterio il più possibile applicabile, anche a costo di apparenti ingiustizie. L'applicazione di questa normativa avviene attraverso l'individuazione di una gamma di reati oggi molto ampia e in continua evoluzione.

Alla loro commissione da parte di una persona fisica posta nell'ambito di un contesto di Ente plurisoggettivo (come dicevamo: generalmente un'azienda) si collega dunque una possibile responsabilità in capo all'azienda stessa.

Le materie incluse in questo novero sono molto ampie e vanno dalla sicurezza sul lavoro ai reati contro l'ambiente, e recentemente ai reati tributari. Dobbiamo aggiungere che questa normativa viene inoltre applicata in modo differenziato nei vari Paesi dell'Unione Europea.

Il "Modello 231"

Alle aziende viene imposto di dotarsi di un Modello organizzativo denominato "**Modello 231**" nel quale rappresentare sia le fasi in cui viene svolta l'attività aziendale con riguardo a tutte le sue divisioni sia i rischi di compimento di fatti di reato da parte di suoi esponenti, con l'indicazione delle procedure

che l'azienda impone a tutti i suoi organi, dipendenti e collaboratori per evitare la commissione di questi reati, anche per evitare la responsabilità dell'azienda.

L'Organismo di vigilanza

È inoltre prevista la nomina di un organo di controllo denominato colloquialmente "**Organismo di Vigilanza**" con il compito di verificare l'adeguatezza e l'aggiornamento del Modello nel tempo, nonché la sua concreta applicazione.

L'aspetto sanzionatorio

Le sanzioni collegate questo tipo di responsabilità possono essere molto significative per le aziende e tali da poter determinare anche rischi per l'effettiva continuità dell'impresa.

L'aspetto culturale

Vi è un clima diffuso di sfiducia sia riguardo l'introduzione di nuovi gravosi adempimenti a carico delle aziende (purtroppo facilmente ritenuto espressione di una generalizzata cultura anti-impresa ancora presente nel nostro Paese) sia in relazione alla efficace applicazione dei provvedimenti sanzionatori da parte delle Autorità competenti.

Questo porta molte aziende a considerare negativamente l'introduzione di un efficace sistema di controllo, soprattutto nella piccola media impresa; un atteggiamento forse anche frutto della diffusa convinzione che gli imprenditori nella gestione dell'azienda tengano una condotta morale che esclude il compimento di fattispecie di questa natura: una prospettiva che porta a vivere tali adempimenti come esclusivamente un onere.

Purtuttavia ci si deve sforzare di considerare la necessità di questa attività di organizzazione, prevenzione e controllo come una opportunità utile anche a verificare nel tempo se ci sia la possibilità di introdurre condotte sempre più utili per l'efficacia e l'efficienza della gestione aziendale.

Lo Studio è come sempre a disposizione per maggiori informazioni, chiarimenti e supporto operativo. Siamo raggiungibili via e-mail ai consueti indirizzi e telefonicamente in orari di ufficio (dal lunedì al venerdì: 08:30 – 12:30 e 14:30 – 18:30) al numero 031 265554.

Tutte le nostre Circolari sono disponibili all'indirizzo www.studio-tettamanti.it